

UFFICIO STUDI. A proposito di TFR e TFS. Aggiornamenti aprile 2013.

L'Ufficio Studi informa che **Il Tribunale di Reggio Emilia**, in veste di giudice del lavoro, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/tribunale-reggio-emilia-ordinanza-050313.pdf?uuid=760f0b4a-8750-11e2-8c24-9102f099a2ec riguardante la disciplina del trattamento di fine servizio (che per il lavoro pubblico corrisponde al TFR del privato).

La questione riguarda alcuni dipendenti dei ministeri della giustizia e dell'economia, su iniziativa della Confsal-Unsa, hanno proposto ricorso al giudice del lavoro di Reggio Emilia, eccependo che l'intervento normativo attuato con la legge di stabilità era a sua volta lesivo della Costituzione. Tra l'altro Il tribunale considera «*non manifestamente infondata*» e «*rilevante*» la questione di legittimità costituzionale proposta, in particolare sotto l'aspetto sostanziale. Infatti, non è stata espressamente disposta la restituzione della ritenuta del 2,50% sull'80% del trattamento economico lordo dei dipendenti, tanto è vero che molte amministrazioni non l'hanno versata ai dipendenti. Secondo il giudice del lavoro, inoltre, il ripristino della disciplina del trattamento di fine servizio non sana la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, proprio per la presenza del prelievo a titolo previdenziale, inesistente nel sistema privatistico. Non solo: vi è una disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici assunti prima del 2001, per i quali vale il trattamento di fine servizio, e quelli assunti dopo, ai quali, invece, si applica il regime del trattamento di fine rapporto di stampo privatistico. Ancora, la legge di stabilità per il 2013 sarebbe viziata da illegittimità costituzionale perché dichiarando l'estinzione dei processi già instaurati dai dipendenti pubblici, li priva della possibilità di vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione dei prelievi previdenziali, così pregiudicando il diritto all'azione per ottenere tutela giurisdizionale.

Si ricorda brevemente che nel settore pubblico, fino all'emanazione del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il trattamento di fine rapporto, ai dipendenti statali era liquidata l'indennità di buonuscita. A seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, le situazioni di fine servizio/fine rapporto sono state così distinte:

- trattamento di fine servizio (TFS) per gli assunti a tempo indeterminato con rapporto contrattualizzato entro il 31 dicembre 2000;
- trattamento di fine rapporto (TFR) per gli assunti a tempo indeterminato con rapporto contrattualizzato dopo il 31 dicembre 2000;

Il trattamento di fine rapporto è costituito da accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore pari al 6,91%, a carico del solo datore di lavoro, rivalutati annualmente secondo la disciplina prevista dall'art. 2120 ed erogati in forma di capitale al momento della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine servizio si differenzia dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull'ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell'amministrazione statale o dell'ente locale.

L'art. 12 comma 10 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica) ha poi

modificato il computo del TFS, stabilendo che dal 1° gennaio 2011 i «trattamenti di fine servizio» dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sarebbero stati disciplinati dall'art. 2120 del codice civile, come per i lavoratori privati. In buona sostanza, la nuova disciplina avrebbe stabilito che l'accantonamento complessivo ai fini della liquidazione della buonuscita non sarebbe più stato calcolato in misura del 9,6% per i dipendenti statali sull'80% della retribuzione (gravante per il 7,1% sul datore di lavoro e per il restante 2,5% sul lavoratore), bensì in misura pari al 6,91% dell'intera (100%) retribuzione e, quindi, la relativa trattenuta sarebbe dovuta essere posta interamente a carico del datore di lavoro. La Corte costituzionale investita della questione di legittimità, con sentenza n. 223/2012 ha dichiarato illegittimo il prelievo a carico del dipendente. Tuttavia - in considerazione del fatto che l'applicazione della sentenza avrebbe finito per gravare interamente sul bilancio dello Stato, non solo per quanto attiene alla sospensione delle trattenute ma, anche per la restituzione delle quote già effettuate - il Governo, con il decreto legge n. 185/2012 (convertito poi con legge 228/12 - art. 1 commi 98-100) ha sancito l'abrogazione dell'art. 12, comma 10 della legge n. 122/10 e ripristinato le modalità di calcolo del TFS precedenti al 1° gennaio 2011. **In particolare la legge di stabilità per l'anno 2013 ai commi 98-101** si veda l'apposito commento dell'Ufficio Studi http://www.codau.it/ufficio_studi/file_ufficio/474//228_stablita_Analisi_sintetica_e_commento.pdf ripresentano il contenuto del D.L. 29 ottobre 2012, n. 185 in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell'11 ottobre 2012, abrogando, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l'articolo 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), con ciò ripristinando la piena applicazione dei regimi di trattamento di fine servizio (comunque denominati) già vigenti per i dipendenti pubblici anteriormente al 1° gennaio 2011. Per effetto del decreto inoltre i procedimenti in corso avviati dai lavoratori per ottenere la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5%, si estinguono di diritto. In particolare, dall'entrata in vigore del d.l. n. 185/2012 per i dipendenti pubblici in servizio al 31 dicembre 2000, è stabilito il ritorno al previgente regime del T.F.S. più vantaggioso rispetto a quello del T.F.R. di cui all'art. 2120 c.c.; I dipendenti pubblici in regime di T.F.S. continueranno, quindi, a versare la quota del 2,5% sull'80% della retribuzione in quanto, la stessa, contribuisce al finanziamento della "buonuscita". Nulla, pertanto, è dovuto ai lavoratori nemmeno come arretrati delle trattenute effettuate, poiché, come detto, il d.l. n. 185 ha efficacia retroattiva, al 1 gennaio 2011. La norma di ripristino pertanto è destinata a:

1) dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, in quanto quelli assunti in data successiva rientrano già integralmente nel regime del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c.;

2) personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, a prescindere dalla data di assunzione.

Si segnala, al riguardo, che l'INPDAP aveva interpretato il comma 10 del DL 78/2010 nel senso che esso modificava, per i dipendenti in oggetto, esclusivamente i criteri di calcolo del trattamento di fine servizio, ma non la relativa contribuzione obbligatoria del 2,5% (*l'INPDAP, infatti, con la circolare n. 17 dell'8 ottobre 2010 ha sottolineato che "poiché la disposizione indica chiaramente che l'ambito di applicazione è costituito esclusivamente dal "computo dei trattamenti di fine servizio" le nuove regole non mutano la natura delle prestazioni in esame, che rimangono trattamenti di fine servizio"*).

La questione come si può vedere non accenna ad esaurirsi. L'Ufficio Studi monitorerà la situazione anche in considerazione della prossima pronuncia della Corte Costituzionale.